

COMUNE MARINA DI GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2014 – PRIMO TRIMESTRE
Dal 1 gennaio al 31 marzo

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N° 27	struttura organizzativa amministrativa	a) idoneità dell'atto 1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione? b) intestazione 1)il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto? C) oggetto 1)sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto? d) Preambolo 1)sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono? 2)è stato indicato l'obiettivo del PEG qualora necessario cui si riferisce l'attività dell'oggetto dell'atto'?	Determinazioni regolari N 25 (93,,00%)

			3) qualora l'atto contenga dati sensibili sono riportati riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto? e) Motivazione 1) è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto.? f) Dispositivo 1) il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa? g) impegno di spesa 1) sono in indicati correttamente i capitoli di spesa o nel caso di accertamento di entrata i riferimenti contabili? 2) è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria h) data 1) è stata riportata la data dell'atto? i) Sottoscrizione 1) l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?	Determinazioni con irregolarità N 2 (7,00%)
--	--	--	---	--

FATTORI DI IRREGOLARITA'

a) idoneità dell'atto

1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione - zero

b) intestazione

1)il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto- zero

d) Preambolo

1)sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono- ZERO

e) Motivazione e dispositivo in UNA determina manca l'indicazione della verifica della regolarità contributiva

1)è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione - zero

Direttiva in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi del decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 art. 3 e dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni

Premesso che :

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva viene effettuato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti (attivi e passivi) e sugli atti amministrativi per i quali il Segretario Generale ritiene di effettuare una verifica anche ai fini della lotta alla corruzione. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica, in percentuale non inferiore al 3%.

Il Segretario Generale predispone un rapporto semestrale – adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali - che viene trasmesso ai titolari di Posizione Organizzativa, ai Revisori, all'Organismo Indipendente di Valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, perché ne dia comunicazione a quest'ultimo.

Il rapporto contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a titolari di Posizione Organizzativa alle quali devono conformarsi in caso di riscontrata irregolarità.

Evidenziato che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Evidenziato ancora che la medesima tipologia di controllo è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili;

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in argomento;

Dato atto, infine, che il presente provvedimento è da intendersi adottato allo scopo di superare le irregolarità riscontrate

DISPONE

Che titolari di Posizione Organizzativa nell'adozione dei propri atti amministrativi (determine) facciano particolare attenzione nel caso di acquisto di beni e servizi alle disposizioni previste dal decreto legge (D.L.) 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella legge (L.) 7 agosto 2012, n. 135 contiene «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario».

Tale disciplina, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione, è in vigore dal 15 agosto 2012 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della R.I.). L'art. 1 del D.L. n. 95/2012, rubricato «riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure»:

a. rafforza il regime già previsto dall'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488;

b. conferma la validità dei previgenti obblighi di approvvigionamento mediante «gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip»¹ tra i quali, in particolare, è da annoverare l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo (D.Lgs.) 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94.

L'ambito oggettivo dell'art. 1, comma 1, della L. n. 135/2012 è definito, quanto all'obbligo del ricorso alle convenzioni, dall'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999.

L'ambito oggettivo di quest'ultimo è a sua volta definito dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza del quale:

- tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro;
- le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

Quanto all'«obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip», il suo ambito oggettivo è definito dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, in forza del quale:

- le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi (non lavori, n.d.a.) di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Sia per gli enti statali e che per quelli locali è perciò obbligatorio il ricorso al mercato elettronico che può essere realizzato:

- dalla medesima stazione appaltante;
- dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip;
- dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del codice dei contratti.

Si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui gli operatori economici che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente online.

I compratori registrati (le pubbliche amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d'acquisto o richieste d'offerta.

Ai sensi dell'art. 328, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, “avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati”.

Rispetto alle convenzioni si presenta come un canale complementare, idoneo per l'acquisto di beni e servizi che non è efficiente trattare a livello di convenzioni per le loro caratteristiche peculiari (ad esempio, beni non standardizzabili) o per il tipo di fabbisogno che sono destinati a soddisfare (ad esempio acquisti frazionati, frequenti, per volumi ridotti, con opzioni di servizio specifiche).

L'obbligo del ricorso al mercato elettronico si estenda anche agli acquisti in economia, così come confermato da diverse sentenze Della Corte dei Corti Sezione Marche e Toscana . ovviamente agli acquisti in economia aventi ad oggetto beni e servizi (e non lavori).

Sia perché gli acquisti in economia rientrano nel novero degli “acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario” secondo la formula adottata dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia perché il mercato elettronico può ricomprendere anche gli acquisti in economia.

Ai sensi dell'art. 328, comma 4, del DPR n. 207/2010 “avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e di servizi sotto soglia (...) b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II”.

Tale soluzione è coerente con la *ratio* della L. n. 135/2012 di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Tra i vantaggi del mercato elettronico vi sono anche la semplificazione ed i risparmi di tempo sul processo di acquisizione.

Da evidenziare che ai sensi dell'art. 11, comma 10-bis, del Codice dei contratti “il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi: b) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”.

Il ricorso alle procedure in economia rimane consentito, oltre che nei lavori, soltanto nei casi di indisponibilità del bene o del servizio nei mercati elettronici di cui all'art. 328 del DPR. n. 207/2010.

Il controllo è stato effettuato sorteggiando, su un numero complessivo di determine emesse dal 1 gennaio al 31 marzo pari ad 263 , il 10% pari a 27 determine.

Si evidenzia che il controllo operato sul 1 ° trimestre 2014 (Gennaio – Aprile) ha offerto un dato molto positivo in quanto su 27 determine controllare il 93% sono risultate regolari

Analizzando nel dettaglio le singole situazioni delle quattro posizioni organizzative , si appalesano modeste irregolarità

Si sollecita di indicare la motivazione del ricorso eventuale al mercato libero anziché alla gestione Consip

**Firmato il Segretario Generale
Arturo Tresoldi**